

Matrimonio

Ufficio di riferimento : [Servizi Demografici](#)

Per sposarsi, sia con rito civile sia religioso, sono necessarie le "pubblicazioni di matrimonio".

Le pubblicazioni devono essere richieste all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi e vengono poi eseguite anche nel Comune di residenza dell'altro.

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi e il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno compiute le pubblicazioni.

Se il matrimonio non viene celebrato entro 180 giorni successivi alle pubblicazioni, le stesse si considerano come non avvenute.

Se uno degli sposi, o entrambi, non può essere presente all'atto delle pubblicazioni, può presentarsi un delegato con procura. Per ottenere la riduzione o l'omissione delle pubblicazioni, l'interessato deve essere autorizzato dal Tribunale Civile e deve produrre copia autentica del decreto.

Per ottenere la dispensa per i casi contemplati dall'art. 87 del Codice Civile (impedimento del rapporto di parentela o affinità tra nubendi) è necessario rivolgersi al Tribunale Civile e produrre copia autentica del decreto. Al momento della richiesta allo Stato Civile bisogna produrre idoneo e valido documento di identità personale.

Le donne a norma dell'art. 89 del Codice Civile, devono lasciar trascorrere 300 giorni dalla data del decesso del coniuge, dello scioglimento, nullità, cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio prima di contrarre il nuovo, salvo dispensa richiesta al Tribunale Civile.

Le fasi del procedimento:

1) Avvio della pratica di matrimonio

La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente o tramite persona che da essi ha ricevuto l'incarico con procura speciale all'Ufficio di Stato Civile ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/Ministro del culto. Nota: la richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.

2) Istruttoria

La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza. Per gli stranieri, si veda il documento "Matrimonio del cittadino straniero in Italia". Per situazioni particolari si veda il punto successivo (documentazione da presentare).

3) Esposizione delle pubblicazioni

Completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede:

- all'esposizione delle pubblicazioni presso l'Albo Pretorio on line del Comune .
- a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dello/a sposo/a, se diverso .

Validità:

Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.

Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

Requisiti:

- maggiore età
- per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso.

Documenti da presentare:

Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:

- la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;

Per i cittadini stranieri:

- nullaosta o certificato di capacità matrimoniale dello straniero che intende sposarsi in Italia. Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa a residenza, cittadinanza e stato libero, è acquisita d'ufficio. Qualora il nullaosta non contenga i dati relativi alla paternità e maternità, occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato. Se il cittadino straniero non conosce la lingua italiana deve essere assistito da un interprete sia al momento di richiesta delle pubblicazioni, sia al momento della celebrazione del matrimonio.
- Passaporto (per i cittadini extracomunitari); passaporto o carta d'identità straniera (per cittadini comunitari).
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c.);
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.);
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età.

Tempi di erogazione del servizio:

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso, valido agli effetti civili, può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione. Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l'Ufficio rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al Parroco.

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita domanda al Sindaco (in bollo) con motivata richiesta. La delega verrà rilasciata al Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione, a pubblicazione avvenuta. Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall'ottavo giorno di pubblicazione.